

Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2017, n. 40-6232

**L.R. n. 14/2004. Attuazione delle Linee Guida per il recepimento dell'art. 18 del D.Lgs n. 257/2016 recante "Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 22/10/2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi". Revoca delle D.G.R. n. 57-14407/2004, D.G.R. 35-9132/2008 e D.G.R. n. 46-12577/2009.**

A relazione dell'Assessore DE SANTIS:

Il Parlamento Europeo e il Consiglio dell'Unione Europea con la Direttiva 2014/94/UE del 22 ottobre 2014 (c.d. direttiva DAFI-Directive alternative fuel initiative) hanno sancito per gli Stati membri un quadro comune di misure per la realizzazione di infrastrutture per i combustibili alternativi, al fine di ridurre al minimo la dipendenza dal petrolio e di attenuare l'impatto ambientale nel settore dei trasporti.

La Direttiva identifica, attualmente, come principali combustibili alternativi con potenzialità di lungo periodo in termini di sostituibilità al petrolio, anche alla luce del loro possibile utilizzo simultaneo e combinato, l'elettricità, l'idrogeno, i biocarburanti, il gas naturale e il gas di petrolio liquefatto (GPL), definendoli combustibili o fonti di energia che fungono, almeno in parte, da sostituti delle fonti di petrolio fossile nella fornitura di energia per il trasporto e che possono contribuire alla sua decarbonizzazione e migliorare le prestazioni ambientali del comparto dei trasporti.

La Direttiva ha stabilito i requisiti minimi per la costruzione dell'infrastruttura per i combustibili alternativi, inclusi i punti di ricarica per i veicoli elettrici e i punti di rifornimento di gas naturale (GNC e GNL) e idrogeno, da attuarsi mediante i quadri strategici nazionali degli Stati membri nonché le specifiche tecniche comuni per tali punti di ricarica e di rifornimento, e requisiti concernenti le informazioni agli utenti.

La Direttiva è stata recepita con il d.lgs 257 del 16 dicembre 2016 recante "Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi", che ha stabilito nello specifico all'articolo 18 delle misure per la diffusione dell'utilizzo del GNC, del GNL e dell'elettricità nel trasporto stradale.

Le suddette misure coinvolgono le Regioni aventi competenza esclusiva in materia di commercio. Invero al comma 1 del citato articolo 18 è stabilito che le Regioni prevedono, nel caso di realizzazione di nuovi impianti di distribuzione carburanti e di ristrutturazione totale degli impianti di distribuzione carburanti esistenti su tutto il territorio nazionale, l'obbligo di dotarsi di infrastrutture di ricarica elettrica nonché di rifornimento di GNC o GNL anche in esclusiva modalità di self service e ai commi 3 e 4 è stabilito che le Regioni prevedono l'obbligo, per tutti gli impianti di distribuzione di carburanti già esistenti al 31/12/2015 e al 31/12/2017, di presentare rispettivamente entro il 31/12/2018 e il 31/12/2020 un progetto al fine di dotarsi di infrastrutture di ricarica elettrica nonché di rifornimento di GNC o GNL, che dovranno essere realizzati nei successivi 24 mesi dalla data di presentazione.

Le Regioni, al fine di applicare uniformemente su tutto il territorio nazionale le disposizioni introdotte dal citato d.lgs n. 257/2016 riguardo alla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi, hanno congiuntamente predisposto le Linee guida per il recepimento dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 257 del 16 dicembre 2016, approvate dalla Conferenza

delle Regioni e Province Autonome nella seduta del 6 aprile 2017, sulla base delle quali ciascuna delle Regioni adeguerà, ove necessario, le proprie disposizioni di settore adottando i rispettivi provvedimenti entro un termine congruo e comunque non oltre un anno dalla pubblicazione del d.lgs. 257/2016 (ovvero 13 gennaio 2018), allegate alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (Allegato A).

Vista la legge regionale 31 maggio 2004, n. 14, recante “Norme di indirizzo programmatico regionale per la razionalizzazione e l’ammodernamento della rete distributiva dei carburanti” in particolare l’articolo 1, comma 1 nella parte in cui dispone che la Regione Piemonte favorisce la distribuzione dei carburanti a basso impatto ambientale e l’articolo 2, comma 1 con cui stabilisce che la Giunta regionale, sentite le rappresentanza degli enti locali, le organizzazioni regionali rappresentative dei consumatori, dei gestori e delle imprese del settore e le organizzazioni sindacali di categoria, definisce gli indirizzi generali e le funzioni.

Vista la D.G.R. n. 35-9132 del 07/07/2008 integrata dalla D.G.R. n. 46-12577 del 16/11/2009, con la quale sono state approvate le disposizioni attuative dell’articolo 2 della l.r. n. 14 del 31/05/2004, in particolare l’art. 2, (Tipologia nuovi impianti) che prevede, tra gli altri, al comma 4 l’obbligo per i nuovi impianti di dotarsi anche di almeno uno tra i prodotti GPL e metano entro un termine transitorio di tre anni prorogati con D.G.R. n. 21-2138 del 06/06/2011 al 31/12/2014 e con D.G.R. n. 11-905 del 19/01/2015 al 31/12/2017.

Viste le misure introdotte dall’articolo 18 del d.lgs 257 del 2016 che comportano degli obblighi specifici nel caso di realizzazione di nuovi impianti di distribuzione carburanti nonché di ristrutturazione totale degli impianti, recepito in data 6 aprile 2017 dalla Conferenza delle Regioni e Province Autonome con il documento delle citate Linee guida allegate alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (Allegato A).

Ritenuto opportuno approvare l’Allegato B recante le disposizioni attuative nella Regione Piemonte delle Linee guida di recepimento dell’articolo 18 del decreto legislativo n. 257 del 16 dicembre 2016 che sostituisce l’Allegato A della D.G.R. n. 35-9132 del 07/07/2008, al fine di applicare le prescrizioni dettate dalla normativa nazionale, interamente condiviso con le Associazioni rappresentative degli interessi di categoria, facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Ritenuto conseguentemente di revocare la D.G.R. 35-9132 del 07/07/2008 e il relativo Allegato A e la D.G.R. n. 46-12577 del 16/11/2009.

Ritenuto di approvare l’Allegato C contenente l’elenco dei Comuni appartenenti ai quattro bacini di utenza regionali, facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che lo stesso sarà successivamente riveduto a partire dall’anno 2018 e con cadenza almeno decennale.

Ritenuto conseguentemente di revocare la D.G.R. n. 57-14407 del 20/12/2004 e il relativo Allegato B.

Visto il parere favorevole espresso dalla III Commissione consiliare nella seduta del 29 novembre 2017.

Visto il parere favorevole espresso dalla Conferenza delle Autonomie Locali nella seduta del 18 dicembre 2017.

Vista la l. 241/1990 e s.m.i..

Sentite le rappresentanze degli enti locali, le organizzazioni regionali rappresentative dei consumatori, dei gestori e delle imprese del settore e le organizzazioni sindacali di categoria.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico della Regione Piemonte.

Attestata la regolarità amministrativa della presente deliberazione ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016;

la Giunta regionale, a voti unanimi, resi nelle forme di legge

d e l i b e r a

- di recepire le “Linee guida per il recepimento dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 257 del 16 dicembre 2016”, approvate dalla Conferenza delle Regioni e Province Autonome nella seduta del 6 aprile 2017, allegato A, facente parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di approvare l' Allegato B, facente parte integrante e sostanziale del presente atto, recante “L.R. n. 14/2004. Attuazione delle Linee Guida per il recepimento dell'art. 18 del D.Lgs n. 257/2016 recante “Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 22/10/2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi”, al fine di adeguare le vigenti disposizioni di settore, per quanto compatibili, alla normativa nazionale;
- di approvare l'Allegato C contenente l'elenco dei Comuni appartenenti ai bacini di utenza regionali, facente parte integrale e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che lo stesso sarà successivamente riveduto a partire dall'anno 2018 e con cadenza almeno decennale;
- di stabilire la decorrenza al 13 gennaio 2018 dell'efficacia degli Allegati B e C, facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con conseguente revoca dalla suddetta data delle DD.G.R. n. 57-14407 del 20/12/2004, n. 35-9132 del 07/07/2008 e n. 46-12577 del 16/11/2009;
- di demandare a successivi provvedimenti amministrativi della Direzione Competitività del Sistema regionale l'attuazione della presente deliberazione;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio della Regione Piemonte.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)

Allegato



CONFERENZA DELLE REGIONI  
E DELLE PROVINCE AUTONOME

17/35/CR8d/C11

**LINEE GUIDA PER IL RECEPIMENTO DELL'ARTICOLO 18 DEL  
DECRETO LEGISLATIVO N. 257 DEL 16 DICEMBRE 2016 RECANTE  
"DISCIPLINA DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2014/94/UE DEL  
PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 22/10/2014, SULLA  
REALIZZAZIONE DI UNA INFRASTRUTTURA PER I COMBUSTIBILI  
ALTERNATIVI"**

**Efficacia della norma e ruolo delle Regioni**

Le presenti linee guida sono finalizzate all'adozione di provvedimenti regionali omogenei su tutto il territorio nazionale in applicazione del D.lgs. 257/2016.

L'articolo 18 stabilisce (comma 1) obblighi immediati di dotarsi di infrastrutture di ricarica elettrica nonché di rifornimento di GNC o GNL anche in esclusiva modalità di self service nel caso di realizzazione di nuovi impianti di distribuzione carburanti e di ristrutturazione totale degli impianti di distribuzione carburanti esistenti su tutto il territorio nazionale.

L'efficacia degli obblighi di cui ai commi 3 e 4 è subordinata all'emanazione di singoli provvedimenti Regionali. In considerazione del termine previsto per la presentazione dei relativi progetti (31/12/2018 o 31/12/2020), le Regioni interessate adottano i loro provvedimenti entro un termine congruo *e comunque non oltre un anno dalla pubblicazione del D. Lgs. 257/2016.*

*Nelle more dell'adozione o in assenza di disposizioni regionali in materia si concorda per l'applicazione immediata del solo comma 7 dell'art. 18.*

*Le Regioni e le Province autonome potranno prevedere delle disposizioni volte a promuovere forme pattizie e di programmazione negoziata in modo da agevolare l'assolvimento degli obblighi previsti dal D. Lgs. 257/2016.*

**Ristrutturazione Totale**

Si concorda che per "ristrutturazione totale dell'impianto di carburanti" si intende il completo rifacimento dell'impianto consistente nella totale sostituzione o nel

riposizionamento di tutte le attrezzature petrolifere, effettuato anche in momenti successivi nell'arco di tre anni.

Sono da considerarsi ristrutturazioni totali anche le ristrutturazioni parziali dell'impianto realizzate con interventi che abbiano determinato il rifacimento dell'intero impianto di distribuzione in un periodo di tre anni.

A questo proposito, dovrà essere posto l'obbligo a carico del titolare dell'autorizzazione di presentare apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti la non realizzazione di ristrutturazione totale come definita al primo capoverso.

## **Aree svantaggiate**

### *Comma 1*

L'obbligo per la diffusione dell'utilizzo del GNC, del GNL e dell'elettricità non si applica per gli impianti localizzati nelle aree svantaggiate già individuate dalle disposizioni regionali del settore, se previste nelle stesse.

Ribadendo la validità delle norme regionali già esistenti in materia di definizione delle aree svantaggiate, si prevede la possibilità per le Regioni e le Province autonome prive della localizzazione delle aree svantaggiate di individuarle entro tre mesi dall'entrata in vigore del D.lgs 257/2016.

Si individuano a titolo esemplificativo alcuni parametri comuni di riferimento per l'individuazione delle aree svantaggiate quali: carenza del servizio sul territorio, valutazioni altimetriche, dimensione demografica comunale.

## **Presupposti obbligo di GPL**

### *Comma 1, ultimo periodo*

Le Regioni e le Province autonome devono prevedere l'obbligo di impianti di distribuzione del GPL nel caso in cui contemporaneamente si verifichino le seguenti condizioni: l'impianto interessato possiede le impossibilità tecniche previste al comma 6 e la Regione interessata alla realizzazione dell'impianto ha un numero di impianti di distribuzione di GPL al di sotto della media nazionale di cui all'allegato-D del D.lgs 257/2016.

## **Sviluppo modalità self service**

### *Comma 2*

E' previsto di sviluppare la modalità self service per gli impianti di distribuzione del GNC attraverso la predisposizione, entro dodici mesi dall'entrata in vigore del D.lgs. 257/2016, di un apposito decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il MISE, che andrà ad aggiornare le normative già in essere in materia di sicurezza.

Al momento non si evidenziano compiti specifici per le Regioni e le Province autonome e quindi non ci sono, su questo punto, disposizioni regionali di settore da adottare.

## **Sviluppo infrastrutture ricarica elettrica e distribuzione di GNC o GNL impianti stradali già esistenti**

### *Comma 3*

Le Regioni e le Province autonome con apposita disposizione di settore dovranno prevedere l'obbligo per tutti gli impianti, già esistenti al 31 dicembre 2015, con un erogato nell'anno 2015, di benzina e gasolio, superiore a 10 milioni di litri e che si trovano in una delle province i cui capoluoghi hanno superato il limite delle concentrazioni di PM 10 per almeno 2 anni su 6 negli anni dal 2009 al 2014, di presentare entro il 31 dicembre 2018 un progetto al fine di dotarsi di infrastrutture di ricarica elettrica nonché di distribuzione di GNC o GNL.

Il progetto, una volta approvato, dovrà realizzarsi nei successivi 24 mesi dalla data di presentazione del medesimo.

### *Comma 4*

Le Regioni e le Province autonome con apposita disposizione di settore dovranno prevedere l'obbligo per tutti gli impianti già esistenti al 31 dicembre 2017, con un erogato nell'anno 2017, di benzina e gasolio, superiore a 5 milioni di litri e che si trovano in una delle province i cui capoluoghi hanno superato il limite delle concentrazioni di PM 10 per almeno 2 anni su 6 negli anni dal 2009 al 2014, di presentare entro il 31 dicembre 2020 un progetto al fine di dotarsi di infrastrutture di ricarica elettrica nonché di distribuzione di GNC o GNL.

Il progetto, una volta approvato, dovrà realizzarsi nei successivi 24 mesi dalla data di presentazione del medesimo.

Il MISE acquisisce i dati riferiti all'erogato dalle Agenzie delle Dogane relativamente agli anni 2015 e 2017 (comma 11) e provvede a trasferirli direttamente alle Regioni, in modo che le stesse possano verificare gli impianti interessati all'obbligo e procedere agli atti conseguenti.

## **Sviluppo infrastrutture ricarica elettrica e distribuzione di GNC o GNL impianti autostradali già esistenti**

### *Comma 5*

Nell'ambito degli impianti autostradali i concessionari hanno l'obbligo di presentare al concedente, entro il 31 dicembre 2018, un piano di diffusione dei servizi di ricarica elettrica, di GNC e di GNL che garantisca un numero adeguato di punti di ricarica e di rifornimento lungo l'intera rete autostradale.

Al momento non si evidenziano compiti specifici per le Regioni e quindi non ci sono, su questo punto, disposizioni regionali di settore da adottare.

Sono fatte salve le disposizioni regionali e l'accordo sulla metanizzazione della rete autostradale sottoscritto dalle Regioni e dagli altri soggetti interessati.

## **Incompatibilità tecniche**

### *Comma 6*

L'obbligo per gli impianti di distribuzione carburanti di dotarsi di infrastrutture di ricarica elettrica nonché di distribuzione di GNC o GNL non si applica nel caso in cui sussista una delle seguenti impossibilità tecniche:

- *per il GNL e per il GNC la presenza di* accessi e spazi insufficienti per motivi di sicurezza ai sensi della normativa antincendio (incompatibilità valida solo per gli impianti già autorizzati alla data in vigore del D.Lgs. 257/2016);
- per il GNC lunghezza delle tubazioni per l'allacciamento superiore a 1000 metri tra la rete del gas naturale e il punto di stoccaggio del GNC e pressione della rete del gas naturale inferiore a 3 bar;
- *per il GNL* distanza dal più vicino deposito di approvvigionamento via terra superiore a 1000 chilometri.

Il titolare dell'impianto di distribuzione fa valere con apposita richiesta la presenza dell'impossibilità tecnica. La condizione viene verificata e certificata dall'ente che rilascia l'autorizzazione all'esercizio dell'attività.

Le cause di incompatibilità tecnica sono verificate disgiuntamente per il GNC e il GNL, in quanto il verificarsi delle condizioni di esonero per l'uno, GNC o GNL, non comporta automaticamente l'esonero dell'obbligo dell'altro. Infatti, si tratta dello stesso prodotto gas naturale, nelle due forme commerciali e l'impossibilità tecnica ad installare una delle due forme commerciali del gas naturale, non determina la simultanea esclusione anche dell'altra.

La verifica dell'inesistenza di "una delle seguenti impossibilità tecniche", quindi va effettuata separatamente per il GNC e il GNL e la possibilità di esenzione scatterà se sussiste una impossibilità per il GNC – una tra le lettere a) e b) – ed una impossibilità per il GNL –una tra le lettere a) e c).

La misurazione della lunghezza della tubazione per l'allacciamento del GNC va effettuato sulla condotta più vicina e tenendo conto dell'effettivo percorso più breve della tubazione. Inoltre il punto di partenza dal distributore stradale per la misurazione della lunghezza della tubazione va individuato in via prioritaria dal punto di stoccaggio del GNC presso il distributore o, in assenza, dal punto di riconsegna (cabina di misura) posizionato sul punto vendita.

La misurazione della lunghezza della tubazione è effettuata con riferimento al percorso più breve tenendo conto sia della distanza lineare tra il distributore stradale e il punto di allacciamento del GNC che della esistenza di comprovate limitazioni che obbligano ad allungare la percorrenza della tubazione.

La misurazione della distanza chilometrica dal più vicino deposito di approvvigionamento del GNL va calcolata tenendo conto del percorso stradale più breve e nel rispetto delle norme di circolazione e del codice della strada.

La distanza chilometrica è misurata con riferimento al percorso stradale più breve sulla viabilità pubblica di scorrimento ai sensi del "NUOVO CODICE DELLA STRADA" di cui al Decreto Legislativo 30 Aprile 1992 n. 285 e suo regolamento attuativo e tenendo conto delle successive modifiche.

Le singole Regioni e le Province autonome possono, nel rispetto delle proprie competenze, fissare delle preferenze per uno dei due prodotti (GNC o GNL) ove entrambi realizzabili.

## **Apertura di nuovi impianti di distribuzione ad uso pubblico con erogazione di mono prodotto**

### *Comma 7*

Il D.lgs 257/2016 consente l'apertura di nuovi impianti di distribuzione mono prodotto, ad uso pubblico, che erogano gas naturale, compreso il biometano, sia in forma compressa – GNC, sia in forma liquida – GNL, **nonché** di nuovi punti di ricarica di potenza elevata almeno veloce e quindi superiore a 22 kW e pari o inferiore a 50kW.

L'impianto di distribuzione mono prodotto oltre ad erogare "gas naturale, compreso il biometano" sia in forma GNC sia in forma GNL dovrà dotarsi obbligatoriamente di nuovi punti di ricarica elettrica di potenza elevata del tipo almeno veloce.

Le Regioni e le Province autonome, per coerenza con la norma nazionale, adeguano, **ove necessario**, le proprie disposizioni regionali di settore consentendo la possibilità di realizzare nuovi impianti di distribuzione mono prodotto nelle forme previste dal D.lgs 257/2016.

## **Ampliamento eliminazione delle penali di supero capacità giornaliera**

### *Comma 8*

L'autorità preposta entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore del D.lgs 257/2016, adotta misure finalizzate alla eliminazione delle penali di supero di capacità giornaliera ai punti di riconsegna delle reti di trasporto e di distribuzione direttamente connessi agli impianti di distribuzione di gas naturale per autotrazione, nel caso di prelievi superiori fino al 50% della capacità del punto di riconsegna e per un periodo complessivo, anche non continuativo, non superiore a 90 gg all'anno.

L'eliminazione della penale nelle forme previste nel citato decreto legislativo, è da considerarsi come franchigia aggiuntiva rispetto alle flessibilità già previste per la riconsegna del gas ai punti di riconsegna delle stazioni di servizio.

La materia è in ogni caso di competenza del Regolatore che è un soggetto indipendente.

Al momento non si evidenziano compiti specifici per le Regioni e quindi non ci sono, su questo specifico punto, disposizioni regionali di settore da adottare.

## **Modalità alternative da parte del titolare dell'impianto di assolvere all'obbligo della diffusione dei combustibili alternativi**

### *Comma12*

Al fine di ottemperare agli obblighi della diffusione dei combustibili alternativi, nel caso di impianti già esistenti di cui ai commi 3 e 4, le regioni interessate possono prevedere la possibilità che l'obbligo ricada e sia assolto dal titolare nel caso in cui sia in titolarità di più impianti di distribuzione carburanti.

In questo caso il titolare dell'impianto, potrà dotare del prodotto GNC o GNL e di ricarica elettrica un altro impianto nuovo o già nella sua titolarità, che non è soggetto ad obbligo, a condizione che l'impianto alternativo individuato sia sito nell'ambito territoriale della stessa provincia e in coerenza con le disposizioni della programmazione regionale (ove presente).

Le Regioni e le Province autonome interessate possono prevedere nelle proprie disposizioni regionali di settore la possibilità che l'obbligo di realizzare la dotazione del prodotto GNC o GNL e di ricarica elettrica ricada direttamente sul titolare dell'impianto di distribuzione che potrà assolvere a questo obbligo utilizzando un altro impianto con i requisiti previsti dal D.lgs. 257/2016.

### **Sistema sanzionatorio**

Posta l'assenza di disposizioni sanzionatorie nel D.Lgs 257/2016, le Regioni, nel rispetto delle proprie competenze, le potranno prevedere nelle norme regionali di recepimento e di attuazione.

### **Competenze regionali**

Le linee guida sono suscettibili di eventuali variazioni ed integrazioni, sempre nel rispetto delle disposizioni statali ed europee, con riferimento alle peculiarità di ogni singola regione e Province autonome.

Roma, 6 aprile 2017



Direzione Competitività del Sistema Regionale

Settore Commercio e Terziario

**ALLEGATO B**

**L.R. n. 14/2004. Attuazione delle Linee Guida per il recepimento dell'art. 18 del D.Lgs n. 257/2016 recante "Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 22/10/2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi".**

## PROVVEDIMENTI ATTUATIVI

### CAPO I DEFINIZIONI

#### Art. 1 (Rete stradale)

1. Gli impianti che costituiscono la rete stradale si distinguono convenzionalmente in:
  - a) impianti generici;
  - b) impianti funzionanti esclusivamente con apparecchiature self-service pre-pagamento.
2. Si intende per erogatore l'insieme delle attrezzature che realizzano il trasferimento automatico del carburante dal serbatoio dell'impianto al serbatoio dell'automezzo, misurando contemporaneamente i volumi e/o le quantità trasferite. Esso è composto da:
  - a) una pompa o un sistema di adduzione;
  - b) un contatore o un misuratore;
  - c) una pistola o una valvola di intercettazione;
  - d) tubazioni che lo connettono.
3. Si intende per colonnina l'apparecchiatura contenente uno o più erogatori.
4. Si intende per punto di ricarica di potenza elevata almeno veloce un punto di ricarica che consente il trasferimento di elettricità a un veicolo elettrico di potenza superiore a 22 kw e pari o inferiore a 50 kw.
5. Si intende per Self-service pre-pagamento il complesso di apparecchiature -a moneta e/o lettura ottica- per l'erogazione automatica di carburante senza l'assistenza di apposito personale.
6. Si intende per Self-service post-pagamento il complesso di apparecchiature per il comando e controllo a distanza dell'erogatore da parte di apposito incaricato, con pagamento dopo che l'utente ha effettuato il rifornimento.
7. Per determinare l'erogato di vendita di ciascun impianto devono essere presi in considerazione i prodotti: benzine, gasolio, gpl e metano per autotrazione, idrogeno, sulla base dei dati trasmessi dal competente Ufficio delle Dogane o dagli interessati per quanto riguarda il metano.

### CAPO II PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI GLI IMPIANTI

#### Art. 2 (Tipologie nuovi impianti)

1. Tutti i nuovi impianti devono essere dotati almeno dei prodotti benzine e gasolio, nonché del servizio self-service pre-pagamento e rispettare gli ulteriori criteri e parametri definiti dal presente atto. Tutti i nuovi impianti generici devono, altresì assicurare la presenza di apposito personale nell'orario minimo di cui al successivo art. 19 e prevedere la presenza di adeguati servizi igienico-sanitari per gli utenti, anche in condizioni di disabilità.
2. Nelle zone omogenee regionali A, B e C nel caso di realizzazione di nuovi impianti di distribuzione carburanti e di ristrutturazione totale degli impianti di distribuzione carburanti esistenti su tutto il territorio regionale è obbligatorio dotarsi di infrastrutture di ricarica elettrica almeno veloce nonché di rifornimento di GNC o GNL anche in esclusiva modalità di self service.
3. L'obbligo per la diffusione dell'utilizzo del GNC, del GNL e dell'elettricità non si applica per gli impianti localizzati nelle aree svantaggiate di cui all'art. 25.
4. E' previsto l'obbligo di impianti di distribuzione del GPL nelle aree omogenee regionali A, B e C nel caso in cui contemporaneamente si verificano le seguenti condizioni: l'impianto interessato possiede le impossibilità tecniche previste all'art. 11 e la Regione interessata alla realizzazione dell'impianto ha un numero di impianti di distribuzione di GPL al di sotto della media nazionale di cui alla Tabella III, Sezione D, allegato III del D.lgs 257/2016.
5. E' consentita l'apertura di nuovi impianti di distribuzione mono prodotto, ad uso pubblico, che erogano gas naturale, compreso il biometano, sia in forma compressa – GNC, sia in forma liquida – GNL, nonché di nuovi punti di ricarica di potenza elevata almeno veloce e quindi superiore a 22 kW e pari o inferiore a 50kW.
6. L'impianto di distribuzione mono prodotto oltre ad erogare "gas naturale, compreso il biometano" sia in forma GNC sia in forma GNL dovrà dotarsi obbligatoriamente di nuovi punti di ricarica elettrica di potenza elevata del tipo almeno veloce.
7. Le pensiline dei nuovi impianti devono essere dotate di pannelli fotovoltaici che garantiscano una potenza installata pari ad almeno 8 KW e da impianto di videosorveglianza a circuito chiuso da attivare anche al di fuori dell'orario del servizio assistito.
8. Gli impianti funzionanti esclusivamente con apparecchiature self-service pre-pagamento, sulla base di quanto stabilito dalla programmazione regionale, nelle aree dalla stessa individuate all'art. 25, possono derogare dal rispetto dei requisiti di superficie di cui ai commi 2 e 3 del successivo art. 15. Per il funzionamento di tale tipologia di impianto deve essere garantita adeguata sorveglianza.

### Art. 3

#### (Ristrutturazione totale)

1. Per "ristrutturazione totale dell'impianto di carburanti" si intende il completo rifacimento dell'impianto consistente nella totale sostituzione o nel riposizionamento di tutte le attrezzature petrolifere, effettuato anche in momenti successivi nell'arco di tre anni.
2. Sono da considerarsi ristrutturazioni totali anche le ristrutturazioni parziali dell'impianto realizzate con interventi che abbiano determinato il rifacimento dell'intero impianto di distribuzione in un periodo di tre anni.
3. A questo proposito, dovrà essere posto l'obbligo a carico del titolare dell'autorizzazione di presentare apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti la non realizzazione di ristrutturazione totale come definita al primo comma.

### Art. 4

#### (Impianti stradali già esistenti)

1. E' previsto l'obbligo per tutti gli impianti, già esistenti al 31 dicembre 2015, con un erogato nell'anno 2015, di benzina e gasolio, superiore a 10 milioni di litri e che si trovano in una delle circoscrizioni territoriali di provincia o città metropolitana i cui capoluoghi hanno superato il limite delle concentrazioni di PM 10 per almeno 2 anni su 6 negli anni dal 2009 al 2014, di presentare entro il 31 dicembre 2018 un progetto al fine di dotarsi di infrastrutture di ricarica elettrica nonché di distribuzione di GNC o GNL. Il progetto, una volta approvato, dovrà realizzarsi nei successivi 24 mesi dalla data di presentazione del medesimo.

2. E' previsto l'obbligo per tutti gli impianti già esistenti al 31 dicembre 2017, con un erogato nell'anno 2017, di benzina e gasolio, superiore a 5 milioni di litri e che si trovano in una delle circoscrizioni territoriali di provincia o città metropolitana i cui capoluoghi hanno superato il limite delle concentrazioni di PM 10 per almeno 2 anni su 6 negli anni dal 2009 al 2014, di presentare entro il 31 dicembre 2020 un progetto al fine di dotarsi di infrastrutture di ricarica elettrica nonché di distribuzione di GNC o GNL. Il progetto, una volta approvato, dovrà realizzarsi nei successivi 24 mesi dalla data di presentazione del medesimo.
3. Il MISE acquisisce i dati riferiti all'erogato dalle Agenzie delle Dogane relativamente agli anni 2015 e 2017 e provvede a trasferirli direttamente alle Regioni, in modo che le stesse possano verificare gli impianti interessati all'obbligo e procedere agli atti conseguenti.
4. Al fine di ottemperare agli obblighi della diffusione dei combustibili alternativi, nel caso di impianti già esistenti di cui ai commi 1 e 2 è prevista la possibilità che l'obbligo ricada e sia assolto dal titolare nel caso in cui sia in titolarità di più impianti di distribuzione carburanti. In tal caso il titolare dell'impianto, potrà dotare del prodotto GNC o GNL e di ricarica elettrica almeno veloce un altro impianto nuovo o già nella sua titolarità, che non è soggetto ad obbligo, a condizione che l'impianto alternativo individuato sia sito nell'ambito della stessa circoscrizione territoriale di provincia o città metropolitana e in coerenza con le disposizioni della programmazione regionale.

Art. 5  
(Modifiche degli impianti)

1. Costituisce modifica all'impianto:
  - a) aggiunta di carburanti non precedentemente erogati;
  - b) variazione del numero di colonnine;
  - c) sostituzione di distributori a semplice o doppia erogazione con altri a erogazione doppia o multipla per prodotti già erogati;
  - d) cambio di destinazione dei serbatoi e/o delle colonnine erogatrici di prodotti già erogati;
  - e) variazione del numero e/o della capacità di stoccaggio dei serbatoi;
  - f) installazione di dispositivi self-service post-pagamento;
  - g) installazione di dispositivi self-service pre-pagamento;
  - h) detenzione e/o aumento di stoccaggio degli oli lubrificanti;
  - i) detenzione e/o aumento di stoccaggio degli oli esausti, del gasolio per uso riscaldamento dei locali degli impianti e di tutti gli altri prodotti non destinati alla vendita al pubblico.
2. Le modifiche di cui sopra devono essere realizzate nel rispetto delle norme di sicurezza e di quelle fiscali e sono soggette a semplice comunicazione. La corretta realizzazione delle modifiche di cui ai punti a), b), e) e g) è asseverata da attestazione rilasciata da tecnico abilitato.

Art. 6  
(Trasferimento della titolarità degli impianti stradali)

1. In caso di trasferimento della titolarità di un impianto, le parti interessate ne danno comunicazione al Comune in cui è localizzato l'impianto, alla Regione e al competente Ufficio Tecnico di Finanza entro 15 giorni dalla cessione dell'impianto.

Art. 7  
(Sospensioni facoltative)

1. La sospensione dell'attività dell'impianto deve essere comunicata dal titolare dell'autorizzazione al comune ove è localizzato l'impianto e decorre dalla data di chiusura effettiva del punto vendita.
2. L'attività di un impianto non può essere sospesa per un periodo superiore ad un anno nell'arco di due anni.
3. Nei casi in cui l'interruzione sia dovuta a lavori pubblici, ad interventi sulla viabilità o per causa di cambiamenti strutturali dell'impianto, il Comune può autorizzare sospensioni per periodi superiori ad un anno.

Art. 8  
(Comunicazioni alla Regione)

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 10, comma 2 della legge regionale 31 maggio 2004, n. 14, il Comune deve comunicare alla Regione:
  - a) il rilascio delle autorizzazioni per nuove installazioni;
  - b) le modifiche intervenute sugli impianti;
  - c) le chiusure e/o gli smantellamenti di impianti nonché le sospensioni (obbligatorie) dell'attività;
  - d) le revoche, le decadenze e le sanzioni intervenute sugli impianti;
  - e) ogni altra informazione che la Regione richiede con apposita nota.
2. Il titolare dell'autorizzazione deve comunicare alla Regione:
  - a) le attività integrative presenti sugli impianti;
  - b) il cambio di bandiera degli impianti;
  - c) il cambio di gestione degli impianti;
  - d) ogni altra informazione che la Regione richiede con apposita nota.
3. Il gestore deve comunicare alla Regione ogni informazione che venga richiesta con apposita nota.

CAPO III  
CRITERI DI INCOMPATIBILITA'

Art. 9

(Verifiche comunali. Incompatibilità degli impianti esistenti)

1. Allo scopo di perseguire l'obiettivo della razionalizzazione e dell'ammodernamento del sistema distributivo i Comuni, anche in forma associata, provvedono a sottoporre a verifica gli impianti esistenti.
2. I Comuni che non hanno effettuato le verifiche di cui all'art. 1, comma 5, del D.Lgs. 11.2.1998, n. 32, così come modificato dall'art. 3, comma 1, del D.Lgs. n. 346/99 effettuano le verifiche al fine dell'accertamento delle incompatibilità degli impianti esistenti sulla base delle sottoriportate fattispecie. Tali verifiche sono sostitutive di quelle di cui al citato art. 1, comma 5, del D.Lgs. 11.2.1998, n. 32, fatte salve comunque le ulteriori norme in materia.
3. Coloro che intendono sottoporre i propri impianti alle modifiche di cui ai punti a), b), e), f) e g) del precedente art. 5 possono procedere solo nell'ipotesi in cui sia stata effettuata la verifica comunale o, in mancanza, abbiano presentato al Comune dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, attestante di non ricadere in alcuna delle fattispecie di incompatibilità di cui al successivo art. 10.

Art. 10

(Incompatibilità. Definizioni e procedura)

1. Ricadono nelle fattispecie di incompatibilità:
  - a) gli impianti situati in zone a traffico limitato in modo permanente, all'interno dei centri abitati;
  - b) gli impianti ricadenti in corrispondenza di biforcazioni di strade di uso pubblico e ubicati sulla cuspide degli stessi con accessi su più strade pubbliche, al di fuori dei centri abitati;
  - c) gli impianti ricadenti all'interno di curve aventi raggio minore od uguale a 100 metri, salvo si tratti di unico impianto in comuni montani, al di fuori dei centri abitati;
  - d) gli impianti privi di sede propria con profondità inferiore a mt 2,20 dalla carreggiata, per i quali il rifornimento avviene sulla sede stradale, all'interno dei centri abitati;
  - e) gli impianti privi di sede propria con profondità inferiore a mt 2,40 dalla carreggiata, per i quali il rifornimento avviene sulla sede stradale, fuori dai centri abitati.

Per comprovati problemi di sicurezza e viabilità del traffico il Comune, nei casi di cui alle lettere d) ed e), può aumentare fino a mt. 2,80 la profondità della carreggiata.

2. Gli impianti che ricadono nelle fattispecie di cui sopra sono sottoposti a revoca, salvo che nei casi in cui il titolare della relativa autorizzazione adegui gli impianti medesimi nel termine fissato dal Comune.
3. Il Comune, verificata l'esistenza di una delle fattispecie di incompatibilità ed in mancanza del relativo adeguamento, da effettuarsi nei termini stabiliti dal Comune, revoca l'autorizzazione e ne dà contestuale comunicazione al titolare dell'autorizzazione dell'impianto, al gestore dell'impianto, alla Regione, al competente U.T.F. e al Comando Provinciale Vigili del Fuoco. La revoca deve contenere:

- a) la decorrenza degli effetti della revoca se non coincidente con la data della sua notifica;
  - b) l'ordine alla disattivazione, allo smantellamento dell'impianto, al ripristino delle aree alla situazione originaria e alla rimozione di tutte le attrezzature costituenti l'impianto situate sopra suolo e sottosuolo nonché alla bonifica del suolo mediante idonea documentazione attestante che i limiti di accettabilità della contaminazione del suolo e delle acque sotterranee sono pienamente rispondenti a quelli stabiliti dalle tabelle 1 e 2 del D.M. 471/99, in attuazione dell'art. 17 del D.Lgs. 22/97.
4. In caso di inerzia del Comune, su circostanziata segnalazione delle Associazioni di Categoria o dei Consumatori, la Giunta Regionale, previa contestazione dell'inadempienza ed acquisite le eventuali contro deduzioni, nomina un Commissario affinché proceda alle opportune verifiche ed alla eventuale revoca dell'autorizzazione. Le spese sono a carico del Comune inadempiente.
  5. Le operazioni di cui alla lett. b) del comma precedente non possono protrarsi oltre dodici mesi dalla data di revoca o di autorizzazione allo smantellamento, quando prevista, salvo diverso termine fissato dal Comune.

Art. 11  
(Impossibilità tecniche)

1. L'obbligo per gli impianti di distribuzione carburanti di dotarsi di infrastrutture di ricarica elettrica almeno veloce nonché di distribuzione di GNC o GNL non si applica nel caso in cui sussista una delle seguenti impossibilità tecniche:
  - a) *per il GNL e per il GNC la presenza di accessi e spazi insufficienti per motivi di sicurezza ai sensi della normativa antincendio (impossibilità valida solo per gli impianti già autorizzati alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 257/2016);*
  - b) *per il GNC lunghezza delle tubazioni per l'allacciamento superiore a 1000 metri tra la rete del gas naturale e il punto di stoccaggio del GNC e pressione della rete del gas naturale inferiore a 3 bar;*
  - c) *per il GNL distanza dal più vicino deposito di approvvigionamento via terra superiore a 1000 chilometri.*
- 2 Il titolare dell'impianto di distribuzione fa valere con apposita richiesta la presenza dell'impossibilità tecnica. La condizione viene verificata e certificata dall'ente che rilascia l'autorizzazione all'esercizio dell'attività.
- 3 Le cause di incompatibilità tecnica sono verificate disgiuntamente per il GNC e il GNL, in quanto il verificarsi delle condizioni di esonero per l'uno, GNC o GNL, non comporta automaticamente l'esonero dell'obbligo dell'altro. Trattasi dello stesso prodotto gas naturale, nelle due forme commerciali e l'impossibilità tecnica ad installare una delle due forme commerciali del gas naturale, non determina la simultanea esclusione anche dell'altra.
- 4 La verifica della sussistenza di una delle impossibilità tecniche di cui al precedente comma 1, lettere a), b) e c), va effettuata separatamente per il GNC e il GNL e la possibilità di esenzione scatterà se sussiste una impossibilità per il GNC – una tra le lettere a) e b) – ed una impossibilità per il GNL – una tra le lettere a) e c).
- 5 La misurazione della lunghezza della tubazione per l'allacciamento del GNC va effettuato sulla condotta più vicina e tenendo conto dell'effettivo percorso più breve della tubazione. Inoltre il punto di partenza dal distributore stradale per la misurazione della lunghezza della tubazione va individuato in via prioritaria dal punto di stoccaggio del GNC presso il distributore o, in assenza, dal punto di riconsegna (cabina di misura) posizionato sul punto vendita.
- 6 La misurazione della lunghezza della tubazione è effettuata con riferimento al percorso più breve tenendo conto sia della distanza lineare tra il distributore stradale e il punto di allacciamento del GNC che della esistenza di comprovate limitazioni che obbligano ad allungare la percorrenza della tubazione.

- 7 La misurazione della distanza chilometrica dal più vicino deposito di approvvigionamento del GNL va calcolata tenendo conto del percorso stradale più breve e nel rispetto delle norme di circolazione e del codice della strada.
- 8 La distanza chilometrica è misurata con riferimento al percorso stradale più breve sulla viabilità pubblica di scorrimento ai sensi del "Nuovo Codice della Strada" di cui al Decreto Legislativo 30 Aprile 1992 n. 285 e suo regolamento attuativo e tenendo conto delle successive modifiche.

CAPO IV  
BACINI DI UTENZA E ATTIVITA' INTEGRATIVE

Art. 12  
(Bacini di utenza)

1. Il bacino di utenza regionale è un ambito territoriale omogeneo definito in base ai seguenti parametri:
  - a) carburante erogato;
  - b) veicoli circolanti;
  - c) numero di abitanti;
  - d) numero di punti vendita esistenti.
2. Sulla base di quanto previsto dall'art. 2 della legge regionale 31 maggio 2004, n. 14, a garanzia di una articolata presenza del servizio di distribuzione carburanti su scala regionale e per evitare fenomeni di squilibrio territoriale sono individuati, ai fini della localizzazione degli impianti stradali, i seguenti bacini di utenza regionali composti da insieme di Comuni, anche fra loro non contigui, in funzione dell'obiettivo individuato per ogni bacino nel successivo art. 13:
  - a) zone A (alto grado di copertura, alto livello di efficienza);
  - b) zone B (alto grado di copertura, basso livello di efficienza);
  - c) zone C (basso grado di copertura, alto livello di efficienza);
  - d) zone D (basso grado di copertura, basso livello di efficienza).
3. L'elenco dei Comuni appartenenti ai quattro bacini di utenza regionali è riportato nell'Allegato C.

Art. 13  
(Obiettivi di bacino e strumenti)

1. L'obiettivo per ciascun bacino regionale, di cui al punto precedente, è definito come segue:
  - a) zone A: migliorare la qualità e quantità dei servizi accessori alla vendita di carburanti;
  - b) zone B: favorire un aumento quantitativo medio per impianto del carburante erogato ed un miglioramento qualitativo dei servizi accessori;

- c) zone C: migliorare la copertura del servizio distributivo carburanti sul territorio ed implementare i servizi accessori;
- d) zone D: garantire il servizio di distribuzione carburanti al fine di evitare disservizi in tale zona.

Art. 14  
(Zone omogenee a livello comunale)

1. Ai fini della localizzazione degli impianti il territorio comunale è ripartito in 4 zone omogenee, così definite:

Zona 1. Centri storici: le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono interesse storico, artistico e di particolare pregio ambientale, di cui al D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 (zona A).

Zona 2. Zone residenziali: le parti del territorio parzialmente o totalmente edificate diverse dai centri storici e destinate prevalentemente alla residenza (zone B e C del citato D.M. 1444).

Zona 3. Zone per insediamenti produttivi (industriali-artigianali e per servizi commerciali di vario tipo): le parti del territorio destinate a nuovi o preesistenti insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati e le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale (zone D ed F del citato D.M. 1444).

Zona 4. Zone agricole: le parti del territorio destinate ad attività agricole (zona E).

Art. 15  
(Superficie minima dell'area di localizzazione dell'impianto)

1. Per i fini di cui all'art. 2, lettera c) della legge regionale 31.5.2004 n. 14, le superfici minime degli insediamenti di nuovi impianti debbono essere calcolate in modo da assicurare unicamente il rispetto delle norme sulla sicurezza stradale, delle disposizioni a tutela dell'ambiente, della salute, della sicurezza antincendio e delle norme di carattere urbanistico.
2. Nel calcolo della superficie minima si deve altresì tenere conto degli spazi di parcheggio, dedicati all'impianto, correlati alle attività integrative ove presenti ed in ogni caso dello spazio di almeno un parcheggio funzionale all'utilizzo dei servizi igienici.
3. Il numero di parcheggi è determinato moltiplicando il totale della superficie di vendita delle attività integrative presenti sull'impianto per il coefficiente "0,05" di cui all'art. 25, comma 3, dell'allegato A della D.C.R. 29.10.1999 n. 563-13414, così come modificato dall'allegato A della D.C.R. 24.3.2006 n. 59-10831. Il coefficiente di trasformazione in superficie di ciascun posto a parcheggio è determinato secondo quanto previsto dall'art. 25, comma 6 del citato allegato A della D.C.R. 29.10.1999 n. 563-13414.
4. Nella zona omogenea regionale D la superficie destinata a parcheggi correlati alle attività integrative può essere ridotta del 50%.
5. Per gli impianti funzionanti esclusivamente con apparecchiature self-service pre-pagamento (installati o trasformati) collocati nelle aree svantaggiate, così come definite all'art. 25, non sono richieste le condizioni di cui ai commi 2 e 3 ma è richiesta comunque la presenza del fuoristrada.

Art. 16  
(Distanze minime per le nuove posizioni)

1. Per il posizionamento dei nuovi impianti, di cui all'art. 2, commi 1 e 2, della l.r. 31/05/2004 n. 14, si deve tenere conto delle distanze minime previste da norme regolamentari dettate

dall'ente proprietario della strada a tutela della sicurezza stradale e da norme poste a tutela della salute e della pubblica incolumità.

2. Nella zona omogenea 1 (centro storico) non sono ammessi nuovi insediamenti.

Art. 17  
(Attività integrative negli impianti)

1. I nuovi impianti possono essere dotati, oltre che di autonomi servizi all'auto e all'automobilista, di autonome attività artigianali, commerciali e/o di pubblici esercizi (somministrazione di alimenti e bevande). Nel caso di attività commerciali queste devono avere una superficie netta di vendita non superiore a quelle degli esercizi di vicinato di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
2. Le attività integrative sono connesse all'impianto di carburante, non possono essere cedute autonomamente e decadono con la chiusura definitiva dell'impianto. La titolarità di tale autorizzazione spetta al soggetto titolare della licenza di esercizio rilasciata dall'Agenzia delle Dogane, ai sensi dell'art. 19 della legge 57/2001, salva sua rinuncia a favore del titolare dell'autorizzazione dell'impianto.

CAPO V  
ORARI

Art. 18  
(Principi generali)

1. I Comuni della Regione determinano gli orari di apertura e chiusura degli impianti stradali di distribuzione carburanti per uso di autotrazione.
2. Al fine di garantire la regolarità e la continuità del servizio di distribuzione carburanti, le compagnie petrolifere interessate sono tenute ad assicurare il rifornimento dei prodotti, anche agli impianti che effettuano l'apertura turnata nei giorni domenicali, festivi ed infrasettimanali o il servizio notturno.
3. Le Amministrazioni comunali, in collaborazione con le categorie interessate, devono curare la predisposizione di cartelli indicatori dell'orario di servizio degli impianti e delle aperture turnate nei giorni domenicali, festivi ed infrasettimanali, con l'obbligo di esporli in modo visibile all'utenza.

Art. 19  
(Orari di apertura)

1. Per l'espletamento dell'attività di distribuzione carburanti per uso di autotrazione l'orario minimo settimanale di apertura degli impianti stradali è di cinquantadue ore. Tale orario può essere aumentato dal gestore fino a settantotto ore a decorrere dal 1° luglio 2010.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento l'orario minimo di cui al comma precedente può essere aumentato dal gestore fino ad un massimo di sessanta ore. A decorrere dal 1° luglio 2009 può essere aumentato fino ad un massimo di settanta ore.
3. Ferma restando la necessità di garantire l'apertura assistita degli impianti su tutto il territorio regionale nelle fasce orarie che vanno dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00, i gestori, nel rispetto dei limiti di cui ai commi 1 e 2, stabiliscono l'articolazione giornaliera e settimanale dell'orario di apertura dell'impianto, non superando il limite delle tredici ore giornaliere.
4. La scelta dell'orario è comunicata all'Amministrazione comunale, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi almeno 30 giorni prima dell'inizio del periodo a

cui si riferisce (coincidente con il periodo di vigenza dell'ora solare o dell'ora legale). La scelta non può essere modificata se non in previsione del periodo successivo.

5. L'Amministrazione comunale ha facoltà di negare il proprio assenso qualora ravvisi nella richiesta motivi di incompatibilità con le esigenze di pubblico servizio.
6. L'Amministrazione comunale, verificato che l'orario prescelto rispetta i limiti di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3 e si colloca fra un minimo di nove ore ed un massimo di tredici ore giornaliere con apertura antimeridiana non anteriore alle ore 7 e chiusura serale non successiva alle ore 22, valuta la coerenza dell'orario proposto con le esigenze dell'utenza.
7. Il Comune, qualora ravvisi un'incompatibilità fra l'orario proposto e particolari esigenze dell'utenza, invita il gestore a modificare l'orario proposto.
8. In assenza di situazioni di incompatibilità, il Comune autorizza l'orario proposto nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 21.
9. L'attività di erogazione del metano e del gpl non è assoggettata a limiti massimi di durata giornalieri o settimanali e, negli impianti multiprodotto, può protrarsi anche oltre l'orario di apertura così come determinato ai sensi del presente articolo.
10. Il gestore è tenuto a rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura dell'impianto mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione.
11. E' consentito lo scarico delle autocisterne per il rifornimento degli impianti di distribuzione carburanti anche nelle ore in cui gli stessi sono chiusi al pubblico e comunque in accordo col gestore.

#### Art. 20 (Esenzioni)

1. Le colonnine di impianti dotate di apparecchiature self-service pre-pagamento svolgono servizio continuativo ed ininterrotto. Il servizio, durante l'orario di chiusura degli impianti, deve essere svolto senza l'assistenza del gestore. L'assistenza del gestore deve essere invece garantita durante il normale orario di apertura, fatto salvo quanto previsto all'art. 21, comma 1.
2. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano agli impianti funzionanti con self-service pre-pagamento senza la presenza del gestore di cui al successivo art. 25.
3. Gli impianti provvisti di apparecchiature self-service post-pagamento devono osservare gli orari ed i turni fissati dal presente provvedimento.
4. Le autonome attività artigianali e commerciali integrative di cui all'art. 2, comma 2 bis della legge 496/99, non sono assoggettabili al rispetto degli orari di apertura e chiusura degli impianti di distribuzione carburanti per autotrazione ma seguono le disposizioni statali e regionali previste per le rispettive tipologie.

#### Art. 21 (Turni di riposo)

1. Nelle domeniche e nei giorni festivi infrasettimanali deve essere garantito il rifornimento di carburante almeno nella metà degli impianti esistenti e funzionanti nel territorio comunale. Tale percentuale può essere garantita anche con il servizio self-service pre-pagamento. Nei Comuni

con un solo impianto, può essere effettuata una turnazione a livello sovracomunale con i comuni confinanti.

2. I Comuni determinano la turnazione del riposo infrasettimanale, che non può essere effettuato, nella stessa giornata, da un numero di impianti superiore al 50 per cento di quelli esistenti e funzionanti nel territorio comunale. I Comuni possono ridurre la percentuale di impianti aperti fino al 25 per cento, in relazione alla concentrazione di impianti e comunque quando tale riduzione non crei pregiudizio all'utenza. La chiusura infrasettimanale riguarda le sole ore pomeridiane.
3. Nella determinazione dei turni di riposo i Comuni tengono conto della esigenza di assicurare il servizio di distribuzione nel modo più capillare possibile, specie nei centri urbani e lungo le principali direttrici viarie di interesse nazionale, provinciale o locale maggiormente percorse dall'utenza.

#### Art. 22 (Servizio notturno)

1. Il servizio notturno è svolto dalle ore 22.00 e fino all'inizio dell'orario di apertura giornaliera, nel rispetto dei turni domenicali e festivi.
2. Per lo svolgimento del servizio notturno occorre una specifica autorizzazione rilasciata dal Sindaco competente per territorio.
3. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione al servizio notturno i comuni assicurano il servizio di distribuzione in località opportunamente dislocate nei quartieri urbani, sulle vie di accesso ai centri abitati e sulle vie di grande comunicazione, e la qualità dell'organizzazione di vendita offerta al pubblico, privilegiando gli impianti che offrono una vasta gamma di prodotti petroliferi, assistenza ai mezzi e alle persone, nonché condizioni di sicurezza agli operatori addetti al servizio. Particolare valutazione devono quindi avere anche le correnti di traffico e le consuetudini di afflusso, specie dei mezzi destinati a coprire lunghe distanze, in relazione anche alle possibilità di ristoro offerte dal punto di vendita.
4. Gli impianti autorizzati a svolgere il servizio notturno devono rispettare per intero l'orario di apertura, pena la revoca dell'autorizzazione stessa.

#### Art. 23 (Deroghe)

1. I Comuni possono derogare alla presente disciplina ove vi siano esigenze legate a manifestazioni di particolare interesse o in caso di eventi imprevisti, ovvero ancora per esigenze di carattere stagionale o turistico.

#### Art. 24 (Ferie)

1. La sospensione dell'attività per ferie per ogni anno solare, fruibili in qualsiasi periodo, è autorizzata dai Comuni su domanda dei gestori, d'intesa con i titolari degli impianti.
2. Le sospensioni per ferie sono determinate in modo da assicurare il servizio all'utenza.

### CAPO VI AREE CARENTI DI SERVIZIO

## Art. 25

(Aree territorialmente svantaggiate)

1. Al fine di garantire il servizio di distribuzione carburanti nelle aree territorialmente svantaggiate, di cui all'art. 2, comma 1, lettera f) della L.R. 14/2004, che, ai fini del presente provvedimento sono quelle individuate all'art. 12, comma 2, lett. d), elencate nell'Allegato C, è possibile installare impianti funzionanti esclusivamente con il servizio self-service pre-pagamento, di cui al precedente art. 2, comma 8, o trasformare, a seguito di comprovate crisi di gestione, impianti esistenti in impianti funzionanti esclusivamente con il servizio self-service pre-pagamento, a condizione che l'impianto sia localizzato ad una distanza superiore a km. 3 dal più vicino punto di rifornimento.
2. La trasformazione in impianto funzionante esclusivamente con il servizio self-service pre-pagamento è autorizzata dal Comune ove è localizzato l'impianto previo accertamento delle condizioni di cui al precedente comma.

## CAPO VII

### PRELIEVO DI CARBURANTI IN RECIPIENTI PRESSO GLI IMPIANTI STRADALI E DISTRIBUTORI MOBILI AD USO PRIVATO

## Art. 26 (Modalità)

1. Per il prelievo di carburanti in recipienti presso gli impianti stradali gli utenti interessati devono fornire, al Comune ove è localizzato l'impianto presso il quale intendono effettuare i rifornimenti, idonea dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la proprietà di mezzi o impianti non rifornibili di carburante direttamente presso gli impianti stradali. Il Comune, sulla base di tale dichiarazione, rilascia l'attestazione contenente l'indicazione dell'impianto presso il quale devono essere effettuati i rifornimenti e le eventuali prescrizioni dell'autorità sanitaria e dei Vigili del Fuoco concernenti la sicurezza dei recipienti.
2. L'installazione e l'utilizzo di contenitori-distributori mobili ad uso privato per esclusivo rifornimento di macchine ed automezzi all'interno di aziende agricole, di cave per estrazione di materiali e di cantieri stradali, ferroviari ed edili non necessita di autorizzazione.

## CAPO VIII NORME FINALI

## Art. 27

(Revoche)

1. Le DD.G.R. n. 57-14407/2004, n. 35-9132/2008 e n. 46-12577/2009 sono revocate con decorrenza 13 gennaio 2018.

**ALLEGATO C**

<b>Bacini di utenza : elenco comuni</b>		
<b>Zona Omogenea</b>	<b>Denominazione (numero comuni)</b>	<b>Elenco Comuni</b>
A	TO C (126)	AGLIE; ALBIANO D'IVREA; ALICE SUPERIORE; ALMESE; ALPIGNANO; ANDEZENO; ARIGNANO; AVIGLIANA; AZEGLIO; BAIRO; BALANGERO; BALDISSERO CANAVESE; BALDISSERO TORINESE; BANCHETTE; BARBANIA; BARONE CANAVESE; BIBIANA; BOLLENGO; BORGOFRANCO D'IVREA; BORGOMASINO; BRICHERASIO; BROZOLO; BRUINO; BRUSASCO; BUROLO; BUTTIGLIERA ALTA; CAFASSE; CANDIA CANAVESE; CANTALUPA; CARAVINO; CASALBORGONE; CASCINETTE D'IVREA; CASELETTE; CASTAGNETO PO; CASTELLAMONTE; CASTIGLIONE TORINESE; CAVAGNOLO; CHIAVERANO; CINZANO; COLLERETTO GIACOSA; COSSANO CANAVESE; CUCEGLIO; CUMIANA; CUORGNE; DRUENTO; FIANO; FIORANO CANAVESE; FRONT; FROSSASCO; GASSINO TORINESE; GIOVETTO; GROSSO; IVREA; LA CASSA; LANZO TORINESE; LAURIANO; LESSOLO; LEVONE; LORANZE; LUGNACCO; LUSERNA SAN GIOVANNI; LUSERNETTA; MAGLIONE; MARENTINO; MATHI; MERCENASCO; MOMBELLO DI TORINO; MONTALDO TORINESE; MONTALENGHE; MONTALTO DORA; MONTEU DA PO; MORIONDO TORINESE; NOLE; ORIO CANAVESE; PALAZZO CANAVESE; PARELLA; PAVAROLO; PAVONE CANAVESE; PECCO; PECETTO TORINESE; PEROSA CANAVESE; PERTUSIO; PINEROLO; PINO TORINESE; PIOSSASCO; PIVERONE; PRASCORSANO; QUAGLIUZZO; QUASSOLO; REANO; RIVALBA; RIVARA; RIVAROSSA; RIVOLI; ROBASSOMERO; ROCCA CANAVESE; ROLETTO; ROSTA; SALERANO CANAVESE; SAMONE; SAN COLOMBANO BELMONTE; SANGANO; SAN GILLIO; SAN MARTINO CANAVESE; SAN MAURO TORINESE; SAN RAFFAELE CIMENA; SAN SEBASTIANO DA PO; SAN SECONDO DI PINEROLO; SANT'AMBROGIO DI TORINO; SCARMAGNO; SCIOLZE; SETTIMO ROTTARO; STRAMBINELLO; TORRE CANAVESE; TRANA; VALLO TORINESE; VALPERGA; VARISELLA; VAUDA CANAVESE; VERRUA SAVOIA; VIALFRE; VIDRACCO; VILLANOVA CANAVESE; VILLARBASSE; VILLAR DORA; VISTRORIO
A	TO P (82)	AIRASCA; BEINASCO; BORGARO TORINESE; BOSCONERO; BRANDIZZO; BURIASCO; BUSANO; CALUSO; CAMBIANO; CAMPIGNONE-FENILE; CANDIOLLO; CARIGNANO; CARMAGNOLA; CASELLE TORINESE; CASTAGNOLE PIEMONTE; CAVOUR; CERCENASCO; CHIARI; CHIVASSO; CICONIO; CIRIE; COLLEGGIO; FAVRIA; FELETTO; FOGLIZZO; GARZIGLIANA; GRUGLIASCO; ISOLABELLA; LA LOGGIA; LEINI; LOMBARDORE; LOMBRIASCO; LUSIGLIE; MACELLO; MAZZE; MONCALIERI; MONTANARO; NICHELINO; NONE; OGLIANICO; ORBASSANO; OSASCO; OSASIO; OZEGNA; PANCALIERI; PIANEZZA; PIOBESI TORINESE; PISCINA; POIRINO; PRALORMO; RIVALTA DI TORINO; RIVA PRESSO CHIARI; RIVAROLO CANAVESE; ROMANO CANAVESE; RONDISSONE; SALASSA; SAN BENIGNO CANAVESE; SAN CARLO CANAVESE; SAN FRANCESCO AL CAMPO; SAN GIORGIO CANAVESE; SAN GIUSTO CANAVESE; SAN MAURIZIO CANAVESE; SAN PONSÒ; SANTENA; SCALENGHE; SETTIMO TORINESE; STRAMBINO; TORINO; TORRAZZA PIEMONTE; TROFARELLO; VENARIA REALE; VEROLENGO; VESTIGNE; VIGONE; VILLAFRANCA PIEMONTE; VILLAREGGIA; VILLASTELLONE; VINOVO; VIRLE PIEMONTE; VISCHE; VOLPIANO; VOLVERA
A	NO C (42)	AGRATE CONTURBIA; ARONA; BOCA; BOGOGNO; BOLZANO NOVARESE; BORGOMANERO; BORGO TICINO; BRIGA NOVARESE; CASTELLETTO SOPRA TICINO; CAVAGLIETTO; CAVAGLIO D'AGOGNA; CAVALLIRIO; COLAZZA; COMIGNAGO; CUREGGIO; DIVIGNANO; DORMELLETTO; FARA NOVARESE; FONTANETTO D'AGOGNA; GARGALLO; GATTICO; GHEMME; GOZZANO; GRIGNASCO; INVORIO; LESA; MAGGIORA; MARANO TICINO; MEINA; MEZZOMERICO; NEBBIUNO; OLEGGIO; OLEGGIO CASTELLO; PARUZZARO; PISANO; POMBIA; PRATO SESIA; ROMAGNANO SESIA; SIZZANO; SORISO; VARALLO POMBIA; VERUNO
A	NO P (37)	BARENGO; BELLINZAGO NOVARESE; BIANDRATE; BORGOLAVEZZARO; BRIONA; CALTIGNAGA; CAMERI; CARPIGNANO SESIA; CASALBELTRAME; CASALEGGIO NOVARA; CASALINO; CASALVOLONE; CASTELLAZZO NOVARESE; CERANO; CRESSA; GALLIATE; GARBAGNA NOVARESE; GRANOZZO CON MONTICELLO; LANDIONA; MANDELLO VITTA; MOMO; NIBBIOLA; NOVARA; RECETTO; ROMENTINO; SAN NAZZARO SESIA; SAN PIETRO MOSEZZO; SILLAVENGO; SOZZAGO; SUNO; TERDOBBIA; TORNACO; TRECATE; VAPRIO D'AGOGNA; VESPOLATE; VICOLUNGO; VINZAGLIO
A	VB M (76)	ANTRONA SCHIERANCO; ANZOLA D'OSSOLA; ARIZZANO; AROLA; AURANO; BACENO; BANNIO ANZINO; BAVENO; BEE; BEURA-CARDEZZA; BOGNANCO; BROVELLO-CARPUGNINO; CALASCA-CASTIGLIONE; CAMBIASCA; CANNERO RIVIERA; CANNOBIO; CAPREZZO; CASALE CORTE CERRO; CAVAGLIO-SPOCCIA; CEPPO MORELLI; CESARA; COSSOGNO; CRAVEGLIO; CREVOLDOSSOLA; CRODO; CURSOLO-ORASSO; DOMODOSSOLA; DRUOGNO; FALMENTA; FORMAZZA; GERMAGNO; GHIFFA; GIGNESE; GRAVELLONA TOCE; GURRO; INTRAGNA; LOREGLIA; MACUGNAGA; MADONNA DEL SASSO; MALESKO; MASERA; MASSIOLA; MERGOZZO; MIAZZINA; MONTECRESTESE; MONTESCHENO; NONIO; OGGEBBIO; OMEGNA; ORNAVASSO; PALLANZENO; PIEDIMULERA; PIEVE VERGONTE; PREMENO; PREMIA; PREMOSELLO-CHIOVENDA; QUARNA SOPRA; QUARNA SOTTO; RE; SAN BERNARDINO VERBANO; SANTA MARIA MAGGIORE; SEPPIANA; STRESA; TOCENO; TRAREGO VIGGIONA; TRASQUERA; TRONTANO; VALSTRONA; VANZONE CON SAN CARLO; VARZO; VERBANIA; VIGANELLA; VIGNONE; VILLADOSSOLA; VILLETTE; VIGOGNA; BELGIRATE (essendo l'unico comune di collina del Verbanio è stato aggregato all'elenco dei comuni montani)
B	VC M (30)	ALAGNA ALSESIA; BALMUCCIA; BOCCIOLETO; BORGOSERIA; BREIA; CAMPETOGNO; CARCOFORO; CELLIO; CERVATO; CIVIASCO; CRAVAGLIANA; FOBELLO; GUARDABOSONE; MOLLIA; PILA; PIODE; POSTUA; QUARONA; RASSA; RIMA SAN GIUSEPPE; RIMASCO; RIMELLA; RIVA VALDOBBIA; ROSSA; SABBIA; SCOPA; SCOPPELLO; VALDUGGIA; VARALLO; VOCCA
B	NO M (9)	AMENO; ARMENO; MASSINO VISCONTI; MIASINO; ORTA SAN GIULIO; PELLA; PETTENASCO; POGNO; SAN MAURIZIO D'OPAGLIO
B	CN P (48)	BEINETTE; BENE VAGIENNA; BRA; BUSCA; CARAGLIO; CARAMAGNA PIEMONTE; CARDE; CARRU; CASALGRASSO; CASTELLAR; CASTELLETTO STURA; CAVALLERLEONE; CAVALLERMAGGIORE; CENTALLO; CERVERE; CHERASCO; CUNEO; FAULE; FOSSANO; GENOLA; LAGNASCO; LEQUIO TANARO; MAGLIANO ALPI; MARENE; MARGARITA; MONASTEROLO DI SAVIGLIANO; MONTANERA; MORETTA; MOROZZO; MURELLO; NARZOLE; PIOZZO; POLONGHERA; RACCONIGI; REVELLO; ROCCA DE' BALDI; RUFFIA; SALMOUR; SALUZZO; SANT'ALBANO STURA; SAVIGLIANO; SCARNAFI; TARANTASCA; TORRE SAN GIORGIO; TRINITA; VILLAFALLETTO; VILLANOVA SOLARO; VOTTIGNASCO
B	AT C (115)	AGLIANO; ALBUGNANO; ANTIGNANO; ARAMENGO; ASTI; AZZANO D'ASTI; BALDICHIERI D'ASTI; BELVEGLIO; BERZANO DI SAN PIETRO; BRUNO; BUBBIO; BUTTIGLIERA D'ASTI; CALAMANDRANA; CALLIANO; CALOSSO; CAMERANO CASASCO; CANELLI; CANTARANA; CAPRIGLIO; CASORZO; CASSINASCO; CASTAGNOLE DELLE LANZE; CASTAGNOLE MONFERRATO; CASTEL ALFERO; CASTELL'ALFERO; CASTELLERLO; CASTELLETTO MOLINA; CASTELNUOVO BELBO; CASTELNUOVO CALCEA; CASTELNUOVO DON BOSCO; CASTEL ROCCHERO; CELLARENGO; CELLE ENOMONDO; CERRETO D'ASTI; CESSOLE; CHIUSANO D'ASTI; CINAGLIO; CISTERNA D'ASTI; COAZZOLO; COCCONATO; CORSIONE; CORTANDONE; CORTANZE; CORTAZZONE; CORTIGLIONE; COSSOMBRATO; COSTIGLIONE D'ASTI; CUNICO; DUSINO SAN MICHELE; FERRERE; FONTANILE; FRINCO; GRANA; GRAZZANO BADOGGIO; INCISA SCAPACCINO; ISOLA D'ASTI; LOAZZOLO; MARANZANA; MARETTO; MOASCA; MOMBALDONE; MOMBARUZZO; MOMBARCELLI; MONALE; MONASTERO BORMIDA; MONCALVO; MONCUCCO TORINESE; MONGARDINO; MONTABONE; MONTAFIA; MONTALDO SCARAMPI; MONTECHIARO D'ASTI; MONTEGROSSO D'ASTI; MONTEMAGNO; MONTIGLIO; MORANSENGO; NIZZA MONFERRATO; OLMO GENTILE; PASSERANO MARMORITO; PENANGO; PIEA; PINO D'ASTI; PIOVA' MASSAIA; PORTACOMARO; QUARANTI; REVIGLIASCO D'ASTI; ROATTO; ROBELLA; ROCCA D'ARAZZO; ROCCAVERANO; ROCCHETTA PALAFAA; ROCCHETTA TANARO; SAN DAMIANO D'ASTI; SAN GIORGIO SCARAMPI; SAN MARTINO ALFIERI; SAN MARZANO OLIVETO; SAN PAOLO SOLBRITO; SCURZOLENGO; SEROLE; SESSAME; SETTIME; SOGLIO; TIGLIOLE; TONCO; TONENGO; VAGLIO SERRA; VALFENERA; VESIME; VIALE; VIARIGI; VIGLIANO D'ASTI; VILLAFRANCA D'ASTI; VILLANOVA D'ASTI; VILLA SAN SECONDO; VINCHIO; MONTIGLIO MONFERRATO
B	AL P (47)	ALESSANDRIA; ALLUVIONI CAMBIO; ALZANO SCRIVIA; BALZOLA; BASALUZZO; BASSIGNANA; BORGORATTO ALESSANDRINO; BORGO SAN MARTINO; BOSCO MARENGO; BOZZOLE; CASAL CERMELLI; CASALE MONFERRATO; CASALNOCETO; CASTELLAR GUIDOBONO; CASTELLAZZO BORMIDA; CASTELNUOVO SCRIVIA; CASTELSPINA; FELIZZANO; FRASSINETO PO; FRESONARA; FRUGAROLO; GIAROLE; GUAZZORA; ISOLA SANT'ANTONIO; MASIO; MIRABELLO MONFERRATO; MOLINO DEI TORTI; MORANO SUL PO; NOVI LIGURE; OCCIMIANO; OVIGLIO; PIOVERA; POMARO MONFERRATO; PONTECURONE; POZZOLO FORMIGARO; PREDOSA; QUARGNENTO; QUATTORDIO; RIVARONE; SALE; SOLERO; TICINETO; TORTONA; VALMACCA; VIGUZZOLO; VILLALVERNIA; VILLANOVA MONFERRATO

## ALLEGATO C

B	BI M (28)	AILOCHE; ANDORNO MICCA; CALLABIANA; CAMANDONA; CAMPIGLIA CERVO; CAPRILE; COGGIOLA; DONATO; GRAGLIA; MIAGLIANO; MUZZANO; NETRO; OCCHIEPPO SUPERIORE; PIEDICAVALLI; POLLONE; PORTULA; PRALUNGO; PRAY; QUITTENGIO; ROSAZZA; SAGLIANO MICCA; SAN PAOLO CERVO; SORDEVOLO; TAVIGLIANO; TOLLEGNO; TRIVERO; VALLE MOSSO; VEGLIO
B	BI C (43)	BIELLA; BIOGLIO; BRUSNENGO; CAMBURZANO; CASAPINTA; CASTELLETTO CERVO; CAVAGLIA; CERRETO CASTELLO; CERRIONE; COSSATO; CREVACUORE; CROSA; CURINO; DORZANO; LESSONA; MAGNANO; MASSERANO; MEZZANA MORTIGLIENGO; MONGRANDO; MOTTALCIATA; OCCHIEPPO INFERIORE; PETTINENGO; PIATTO; QUAREGNA; RONCO BIELLESE; ROPPOLO; SALA BIELLESE; SELVE MARCONE; SOPRANA; SOSTEGNO; STRONA; TERNENGO; TORRAZZO; VALDENGO; VALLANZENGO; VALLE SAN NICOLAO; VIGLIANO BIELLESE; VILLA DEL BOSCO; VIVERONE; ZIMONE; ZUBIENA; ZUMAGLIA; MOSSO
B	BI P (11)	BENNA; BORRIANA; CANDELO; GAGLIANICO; GIFFLENGA; MASSAZZA; PONDERANO; SALUSSOLA; SANDIGLIANO; VERRONE; VILLANOVA BIELLESE
C	TO M (107)	ALA DI STURA; ALPETTE; ANDRATE; ANGROGNA; BALME; BARDONECCHIA; BOBBIO PELLICE; BORGIALLO; BORGONE SUSÀ; BROSSO; BRUZOLO; BUSSOLENO; CANISCHIO; CANTOIRA; CAPRIE; CAREMA; CASTELNUOVO NIGRA; CERES; CERESOLE REALE; CESANA TORINESE; CHIALAMBERTO; CHIANOCCO; CHIESANUOVA; CHIOMONTE; CHIUSA DI SAN MICHELE; CINTANO; CLAVIERE; COASSOLO TORINESE; COAZZE; COLLERETTO CASTELNUOVO; CONDOVE; CORIO; EXILLES; FENESTRELLE; FORNO CANAVESE; FRASSINETTO; GERMAGNANO; GIAGLIONE; GIAVENO; GRAVERE; GROSCAVALLO; INGRIA; INVERSO PINASCA; ISSIGLIO; LEMIE; LOCANA; MASSELLO; MATTIE; MEANA DI SUSÀ; MEUGLIANO; MEZZENILE; MOMPANTERO; MONASTERO DI LANZO; MONCENISIO; NOASCA; NOMAGLIO; NOVALESA; OULX; PEROSA ARGENTINA; PERRERO; PESSINETTO; PINASCA; POMARETTO; PONT-CANAVESE; PORTE; PRAGELATO; PRALI; PRAMOLLO; PRAROSTINO; PRATIGLIONE; QUINCINETTO; RIBORDONE; RONCO CANAVESE; RORA; ROURE; RUBIANA; RUEGLIO; SALBERTRAND; SALZA DI PINEROLO; SAN DIDERO; SAN GERMANO CHISONE; SAN GIORIO DI SUSÀ; SAN PIETRO VAL LEMINA; SANT'ANTONINO DI SUSÀ; SAUZE DI CESANA; SAUZE D'OULX; SESTRIERE; SETTIMO VITTONO; SPARONE; SUSÀ; TAVAGNASCIO; TORRE PELLICE; TRAUSELLA; TRAVERSELLA; TRAVES; USSEAU; USSEGLIO; VAIE; VAL DELLA TORRE; VALGIOIE; VALPRATO SOANA; VENAUS; VICO CANAVESE; VILLAR FOCCHIARDO; VILLAR PELLICE; VILLAR PEROSA; VIU'
C	VC P (50)	ALBANO VERCELLESE; ARBORIO; ASIGLIANO VERCELLESE; BALOCCO; BIANZE'; BORG VERCELLI; BURONZO; CARESANA; CARESANABLOT; CARISIO; CASANOVA ELVO; SAN GIACOMO VERCELLESE; CIGLIANO; COLLOBIANO; COSTANZANA; CRESCENTINO; CROVA; DESANA; FONTANETTO PO; FORMIGLIANA; GHISLARENGO; GREGGIO; LAMPORO; LENTA; LIGNANA; LIVORNO FERRARIS; MONCRIVELLO; MOTTA DE' CONTI; OLCENENGO; OLDENICO; PALAZZOLO VERCELLESE; PERTENGO; PEZZANA; PRAROLO; QUINTO VERCELLESE; RIVE; RONSECCO; ROVASENDA; SALASCO; SALI VERCELLESE; SALUGGIA; SAN GERMANO VERCELLESE; SANTHIA'; STROPPIANA; TRICERRO; TRINO; TRONZANO VERCELLESE; VERCELLI; VILLARBOIT; VILLATA
C	CN C (119)	ALBA; ALBARETTO DELLA TORRE; ARGUELLO; BAGNOLO PIEMONTE; BALDISSERO D'ALBA; BARBARESCO; BARGE; BAROLO; BASTIA MONDOVI'; BELVEDERE LANGHE; BENEVELLO; BERGOLO; BONVICINO; BORGOMALE; BOSIA; BOSSOLASCO; BRIAGLIA; BRONDELLO; CAMERANA; CAMO; CANALE; CASTAGNITO; CASTELLETTO UZZONE; CASTELLINALDO; CASTELLINO TANARO; CASTIGLIONE FALLETTO; CASTIGLIONE TINELLA; CASTINO; CERESOLE ALBA; CERRETO LANGHE; CEVA; CIGLIE'; CISSONE; CLAVESANA; CORNELIANO D'ALBA; CORTEMILIA; COSSANO BELBO; COSTIGLIOLE SALUZZO; CRAVANZANA; DIANO D'ALBA; DOGLIANI; ENVIE; FARIGLIANO; FEISOGGIO; GAMBASCA; GORZEGNO; GOTTASECCA; GOVONE; GRINZANE CAVOUR; GUARENE; IGLIANO; LA MORRA; LEQUIO BERRIA; LESEGNO; LEVICE; MAGLIANO ALFIERI; MANGO; MANTA; MARSAGLIA; MARTINIANA PO; MOMBARCARO; MOMBASIGLIO; MONASTERO DI VASCO; MONCHIERO; MONDOVI'; MONESIGLIO; MONFORTE D'ALBA; MONTA; MONTALDO ROERO; MONTELUPO ALBESE; MONTEU ROERO; MONTICELLO D'ALBA; MURAZZANO; NEIVE; NEVIGLIE; NIELLA BELBO; NIELLA TANARO; NOVELLO; PAGNO; PAROLO; PERLETTO; PEZZOLO VALLE UZZONE; PIANFEI; PIASCO; PIOBESI D'ALBA; POCAPAGLIA; PRIOCCA; PRUNETTO; RIFREDDO; ROASCIO; ROCCA CIGLIE'; ROCCHETTA BELBO; RODDI; RODDINO; RODELLO; SALE DELLE LANGHE; SALE SAN GIOVANNI; SALICETO; SAN BENEDETTO BELBO; SANFRE'; SAN MICHELE MONDOVI'; SANTA VITTORIA D'ALBA; SANTO STEFANO BELBO; SANTO STEFANO ROERO; SERRALUNGA D'ALBA; SERRAVALLE LANGHE; SINIO; SOMANO; SOMMARIVA DEL BOSCO; SOMMARIVA PERNO; TORRE BORMIDA; TORRESINA; TREISO; TREZZO TINELLA; VERDUNO; VERZUOLO; VEZZA D'ALBA; VICOFORTE; VILLANOVA MONDOVI'
C	AT P (3)	CASTELLO DI ANNONE; CERRO TANARO; REFRANCORE
C	AL C (130)	ACQUI TERME; ALFIANO NATTA; ALICE BEL COLLE; ALTAVILLA MONFERRATO; ARQUATA SCRIVIA; AVOLASCA; BELFORTE MONFERRATO; BERGAMASCO; BERZANO DI TORTONA; BISTAGNO; BORGHETTO DI BORBERA; BRIGNANO-FRASCATA; CAMAGNA MONFERRATO; CAMINO; CAPRIATA D'ORBA; CARBONARA SCRIVIA; CARENTINO; CAREZZANO; CARPENETO; CARROSO; CARTOSIO; CASALEGGIO BOIRO; CASASCO; CASSANO SPINOLA; CASSINE; CASSINELLE; CASTELLANIA; CASTELLETTO D'ERRO; CASTELLETTO D'ORBA; CASTELLETTO MERLI; CASTELLETTO MONFERRATO; CASTELNUOVO BORMIDA; CAVATORE; CELLA MONTE; CERSETO; CERRETO GRUE; CERRINA MONFERRATO; CONIOLO; CONZANO; COSTA VESCOVATO; CREMOLINO; CUCCARO MONFERRATO; DENICE; DERNICE; FRANCAVILLA BISIO; FRASCARO; FRASSINELLO MONFERRATO; FUBINE; GABIANO; GAMALERO; GARBAGNA; GAVAZZANA; GAVI; GROGNARDO; GRONDONA; LERMA; LU; MALVICINO; MELAZZO; MERANA; MOLARE; MOMBELLO MONFERRATO; MOMPERRONE; MONCESTINO; MONLEALE; MONTALDEO; MONTALDO BORMIDA; MONTECASTELLO; MONTECHIARO D'ACQUI; MONTEGIOCO; MONTEMARZINO; MORBELLO; MORNENESE; MORSASCO; MURISENGO; ODALENGO GRANDE; ODALENGO PICCOLO; OLIVOLA; ORSARA BORMIDA; OTTIGLIO; OVADA; OZZANO MONFERRATO; PADERNA; PARETO; PARODI LIGURE; PASTURANA; PECETTO DI VALENZA; PIETRA MARAZZI; PONTSTURA; PONTI; PONZANO MONFERRATO; PONZONE; POZZOL GROPPA; PRASCO; RICALDONE; RIVALTA BORMIDA; ROCCA GRIMALDA; ROSIGNANO MONFERRATO; SALA MONFERRATO; SAN CRISTOFORO; SAN GIORGIO MONFERRATO; SAN SALVATORE MONFERRATO; SAN SEBASTIANO CURONE; SANT'AGATA FOSSILI; SARDIGLIANO; SAREZZANO; SERRALUNGA DI CREA; SERRAVALLE SCRIVIA; SEZZADIO; SILVANO D'ORBA; SOLONGHELLO; SPIGNO MONFERRATO; SPINETO SCRIVIA; STAZZANO; STREVI; TAGLIOLO MONFERRATO; TASSAROLO; TERRUGGIA; TERZO; TREVILLE; TRISOBBIO; VALENZA; VIGNALE MONFERRATO; VIGNOLE BORBERA; VILLADEATI; VILLAMIROGLIO; VILLAROMAGNANO; VIGONE; VOLPEDO; VOLPEGLINO
D	VC C (6)	ALICE CASTELLO; BORG D'ALE; GATTINARA; LOZZOLO; ROASIO; SERRAVALLE SESIA
D	CN M (83)	ACCEGLIO; AISONE; ALTO; ARGENTERA; BAGNASCO; BATTIFOLLO; BELLINO; BERNEZZO; BORG SAN DALMAZZO; BOVES; BRIGA ALTA; BROSSASCO; CANOSIO; CAPRAUNA; CARTIGNANO; CASTELDEFINO; CASTELMAGNO; CASTELNUOVO DI CEVA; CELLE DI MACRA; CERVASCA; CHIUSA DI PESIO; CRISSOLO; DEMONTE; DRONERO; ELVA; ENTRACQUE; FRABOSA SOPRANA; FRABOSA SOTTANA; FRASSINO; GAIOLA; GARESSIO; ISASCA; LIMONE PIEMONTE; LISIO; MACRA; MARMORA; MELLE; MOIOLA; MONASTEROLO CASOTTO; MONTALDO DI MONDOVI'; MONTEMALE DI CUNEO; MONTEROSSO GRANA; MONTEZEMOLO; NUCETTO; ONCINO; ORMEA; OSTANA; PAESANA; PAMPARATO; PERLO; PEVERAGNO; PIETRAPORZIO; PONTECHIANALE; PRADLEVES; PRAZZO; PRIERO; PRIOLA; RITTANA; ROASCHIA; ROBILANTE; ROBUREN; ROCCABRUNA; ROCCAFORTE MONDOVI'; ROCCASPARVERA; ROCCAVIGONE; ROSSANA; SAMBUCCO; SAMPEYRE; SAN DAMIANO MACRA; SANFRONT; SCAGNELLO; STROPPO; TORRE MONDOVI'; VALDIERI; VALGRANA; VALLORiate; VALMALA; VENASCA; VERNANTE; VIGNOLO; VILLAR SAN COSTANZO; VINADIO; VIOLA
D	AL M (13)	ALBERA LIGURE; BOSIO; CABELLA LIGURE; CANTALUPO LIGURE; CARREGA LIGURE; FABBRICA CURONE; FRACONALTO; GREMIASCO; MONGIARDINO LIGURE; MONTACUTO; ROCCAFORTE LIGURE; ROCCHETTA LIGURE; VOLTAGGIO